



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

CORTE DEI CONTI



0000832-13/02/2015-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco
del Comune di
SAN PIETRO DI CADORE (BL)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
SAN PIETRO DI CADORE (BL)

Oggetto: trasmissione delibera n. 94/2015/PRSP del 10 dicembre 2014.

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 94/2015/PRSP, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 10 dicembre 2014.

Distinti saluti

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Raffaella Brandolese





REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 10 dicembre 2014, composta da:

Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario, relatore
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;



W

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 recante *"le linee guida, i relativi questionari ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di una relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i questionari allegati (questionari per le province; questionari per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, redatta dall'organo di revisione del Comune di San Pietro di Cadore (BL) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 24 settembre 2014 prot. n. 7036, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota prot. 4747 del 1 ottobre 2014 acquisita al prot. C.d.c. n. 7570 del 16 ottobre 2014;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 93/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il magistrato relatore, dott. Giampiero Pizziconi;

FATTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2012, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n.266 e dai dati in possesso di questa Corte, sono emerse le seguenti criticità:

1. sfioramento dello specifico parametro ministeriale n. 4 (50,81%), relativo al volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
2. sfioramento dei limiti di cui all'art. 1, comma 562 della Legge 296/2006, che determina un'incidenza della spesa del personale, rispetto al 2008, pari al 9,57%.

In data 24 settembre 2014, con nota indicata in preambolo, il Magistrato istruttore ha richiesto all'ente chiarimenti in ordine alle violazioni sopra indicate.



GP

Con nota dell'1 ottobre 2014 , già richiamata, a firma del Sindaco, il Comune di San Pietro di Cadore ha fornito chiarimenti in ordine alle criticità riscontrate in sede istruttoria e, in particolare, che: *"Si conferma lo sforamento del parametro ministeriale 4 di deficitarietà strutturale relativo al volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo 10 (50,81%) diretta conseguenza del differimento dei pagamenti relativi ad alcuni impegni dell'anno 2012 (quali ad esempio la quota funzioni ULSS ,servizio raccolta RSU, etc.) successivamente pagati nell'anno 2013. In tal senso non si è voluto ricorrere ad ulteriori anticipazioni di tesoreria verso la fine dell'anno, anche ai fini di garantire il pagamento delle quote degli ammortamenti dei mutui in essere a dicembre 2012".* Mentre, in merito allo sforamento del vincolo di spesa del personale l'ente evidenzia che: *"Lo sforamento è dovuto principalmente ai costi sostenuti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati nell'anno 2012. Tali rapporti sono cessati rispettivamente in data 28.02.2014 e, in data 15,04.2014..".*

PROSPETTO SPESE PERSONALE	Anno 2012
Oggetto	impegni
1. Inter. 1	370,940,34+
2. Spese derivanti da rinnovi contrattuali	13,898,88-
IRAP relativa alle spese di cui al punto 1	26,016,61+
IRAP relativa alle spese di cui al punto 2	974,32-
3. compensi CO,CO,CO	28,000,00+
4. diritti di rogito al Segretario	2,325,56-
5. compenso incentivante 2012 risparmio per cessa 30/6/2012	2,538,16+
6. totale spesa 2012	410,296,35
7. totale spesa anno 2008	372,152,11

GP

DIRITTO

1. SFORAMENTO DEL PARAMETRO DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE N. 4.

Dall'esame delle risultanze istruttorie emerge lo sforamento dello specifico parametro ministeriale n. 4 relativo al volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente (50,81%). L'ente conferma lo sforamento adducendo che: *"...non si è voluto ricorrere ad ulteriori anticipazioni di tesoreria verso la fine dell'anno, anche ai fini di garantire il pagamento delle quote degli ammortamenti dei mutui in essere a dicembre 2012.."*.

Sul punto, la Sezione osserva che una corretta rappresentazione della gestione esige la puntuale osservanza delle regole ed elle disposizioni dettate in materia di bilanci pubblici ed in particolare di quelli comunali. Con specifico riferimento ai residui, è da sottolineare come essi concorrano a formare il risultato di amministrazione (art. 21 del D. Lgs n. 170 del 2006; art. 190 del T.U.E.L.). Al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, infatti, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui passivi, l'ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni debitorie. Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione dei debiti



GP

esistenti, ma deve accertare l'effettivo obbligo di pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento. Il mantenimento in bilancio dei residui passivi datati nel tempo incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (art 187 e 228, 4° comma del T.U.E.L.), che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida nel momento in cui saranno estinti i debiti. In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui passivi, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento. La Sezione, pertanto, non può non richiamare l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza.

2. SFORAMENTO DEL VINCOLO DI SPESA DEL PERSONALE.

In relazione al sesto profilo, dall'esame della relazione in ordine alle risultanze del rendiconto 2012, emerge che la spesa del personale è in aumento del 9,57% rispetto a quella sostenuta nel 2008, come peraltro evidenziato in sede di risposta istruttoria dallo stesso ente. Ciò in contrasto, dunque, con le previsioni di cui all'art. 1, comma 562 della Legge 296/2006 e successive



modificazioni ed integrazioni. L'ente giustifica lo sforamento evidenziando che lo stesso è dovuto: *"...principalmente ai costi sostenuti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati nell'anno 2012. Tali rapporti sono cessati rispettivamente in data 28.02.2014 e, in data 15,04.2014.."*.

In relazione alla criticità sopra richiamata, preliminarmente questa Sezione, pur comprendendo le motivazioni addotte dall'ente nella nota istruttoria, ritiene necessario evidenziare, il chiaro disposto di cui all'art.1, comma 562 della legge n. 296/2006, rubricata *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"*, in base alla quale: *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni: a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento"*.

Evidenzia il Collegio il chiaro disposto di cui all'art.1, comma 562



GT

della legge n. 296/2006, che enuncia un principio superabile solo ed esclusivamente in presenza di un legittimo esercizio di deroghe consentite ai sensi della seconda parte del medesimo comma.

Il superamento di detto vincolo sulla spesa di personale dell'anno 2008 nel caso del comune di San Pietro di Cadore non appare supportato dall'esistenza delle evidenziate condizioni e, pertanto le giustificazioni addotte dall'ente non possono essere accolte.

La Sezione ritiene che la riduzione della spesa di personale rappresenti uno specifico obiettivo di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al Patto di stabilità che quelli esclusi, in guisa che l'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale non sia più da considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenti un vero e proprio obiettivo vincolato. La norma che detto obiettivo pone è, dunque, norma di carattere imperativo, non derogabile (cfr. Sezione Controllo Lombardia, delibere nn. 881/PAR del 16.9.2010 e 882/PAR/2010 del 21.9.2010).

Il Collegio, infine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di personale, invita il comune di San Pietro di Cadore:

- ad adottare misure atte a contenere le spese del personale entro l'importo di quelle sostenute nell'anno 2008;
- ad effettuare una riprogrammazione del fabbisogno del personale che tenga conto del sopra ricordato obiettivo posto dall'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006.

20

PQM

1. accerta che il Comune di San Pietro di Cadore (BL) per l'esercizio 2012, ha sfiorato il parametro ministeriale di deficitarietà strutturale n. 4 relativo al volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente (50,81%);
2. accerta che il Comune di San Pietro di Cadore (BL) ha violato il principio di contenimento della spesa di personale posto dall'articolo 1, comma 562 della legge 296/2006, in quanto la stessa risulta in aumento nell'esercizio 2012 del 9,57% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2008;
3. invita l'Amministrazione comunale di San Pietro di Cadore ad effettuare, qualora necessario, una riprogrammazione del fabbisogno del personale che tenga conto del sopra ricordato obiettivo di riduzione della spesa del personale;
4. invita l'Amministrazione comunale di San Pietro di Cadore a prestare anche in futuro adeguata attenzione ai vincoli in materia di personale e alle altre limitazioni ed obblighi imposti dalla legislazione finanziaria, poiché la violazione di dette previsioni costituisce grave irregolarità finanziaria sul cui rispetto vigilerà anche questa Sezione.
5. dispone la trasmissione della presente Deliberazione, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del



[Handwritten signature]

Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'organo di
revisione dei conti del Comune di San Pietro di Cadore
(BL) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10
dicembre 2014.

Il magistrato relatore

Il Presidente f.f.

Dott. Pizziconi Giampiero

Dott.ssa Elena Brandolini



Depositato in Segreteria il 11/02/2015

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

